

**SCHEMA DI ACCORDO**

per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di bob "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, per lo svolgimento delle discipline del bob, parabob, slittino e skeleton, nell'ambito dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.

TRA

La Regione del Veneto, Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, Codice fiscale 80007580279, rappresentata dal dott., nato a e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto, nella sua qualità di Direttore della Direzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. del(di seguito anche la "Regione")

E

Il Commissario straordinario, nominato ex lege, ai sensi dell' articolo 16, comma 3 bis del DL 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella persona dell'ing. Luigivalerio Sant'Andrea, amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a." – in sigla SIMICO S.p.a., con sede legale in viale delle Olimpiadi, n. 61, ex Foresteria Sud del Parco del Foro Italo CAP 00135, Roma, codice fiscale e p.iva 16406341004, il quale interviene al presente atto in qualità di Commissario straordinario (di seguito anche "Il Commissario")

E

Il Dipartimento per lo sport, con sede legale in Roma, in via della Ferratella in Laterano, 51, nella persona del dott. Michele Sciscioli, in qualità di capo del Dipartimento per lo sport- Presidenza del Consiglio dei Ministri, giusto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 registrato alla Corte di Conti, con il quale è stato conferito al Dr. Michele Sciscioli l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

(di seguito congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

- a seguito dell'assegnazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, nell'ambito dell'Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019, tra il CIO, il CONI, le Città di Milano e di Cortina d'Ampezzo, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia, è stato sottoscritto l'Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno presiedere l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi;
- con la L.R. 25 novembre 2019 n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020", è stata autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di aderente istituzionale, al Comitato Organizzatore e all'Agenzia di Progettazione Olimpica, assicurando insieme agli altri Enti interessati il supporto necessario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi;
- con L.R. 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023", sono stati confermati gli stanziamenti relativi alla partecipazione della Regione del Veneto agli Organismi Olimpici;
- con l'approvazione del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con legge 8 maggio 2020, n. 31, "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di



pubblicizzazione parassitaria", è stato definito il modello di governance dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026;

- tra i progetti strategici di maggiore rilievo nell'ambito delle attività finalizzate all'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, rientra l'intervento di riqualificazione dell'impianto di bob "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, ubicato nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo, di proprietà dell'Amministrazione comunale ed individuato nel Masterplan olimpico, quale "Venue" di gara per lo svolgimento delle discipline del Bob e dello slittino;
- come emerge dal "Sustainability Business Plan", presentato al CIO, a supporto del Dossier di Candidatura, il progetto di riqualificazione in oggetto mira a far divenire l'impianto una struttura di riferimento europeo per le Federazioni Nazionali e a promuoverne anche l'uso ricreativo dello stesso, come occasione per promuovere il turismo e valorizzare il territorio;

VISTO

- il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie";
- in particolare, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, emanato in forza del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dell'art. 2328 del Codice civile, in forza dei quali è costituita una società per azioni con la denominazione di "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.";
- l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, il quale stabilisce che "lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 co. 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese";
- l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, e lo Statuto della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e che individuano la Società quale soggetto avente lo scopo di:
 - a) curare, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, la progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati;
 - b) curare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, sempre entro il limite minimo dell'80% del proprio fatturato, la progettazione nonché la realizzazione delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre 2021;



- c) operare in coerenza con le indicazioni del Comitato Olimpico Congiunto e del Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, e con quanto previsto dal decreto di cui alla lettera a), relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria;
- d) monitorare costantemente lo stato di avanzamento delle attività di cui alle lettere a) e b), informandone periodicamente il Comitato organizzatore;
- l'articolo 2 comma 4 dello Statuto della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., che attribuisce alla Società una durata limitata al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni;
 - l'articolo 4 dello Statuto che, ai fini dell'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, assegna al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili i poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo sulla Società, da assumere d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 5, comma 5, del D. Lgs n.50 del 2016 e 16 del D. Lgs n. 175 del 2016;
 - l'articolo 6 dello Statuto della Società che recita: << *La Società opera come soggetto in house su cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con la Regione Lombardia, Regione Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano, esercita il controllo analogo ai sensi della disciplina nazionale e dell'Unione Europea. Ai fini del Controllo Analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili d'intesa con la Regione Lombardia, Regione Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, impartisce periodicamente agli Amministratori della società direttive vincolanti in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono previamente comunicate agli azionisti ai fini della verifica dell'equilibrio economico finanziario.*>>;
 - l'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale prevede che <<1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari. 2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati. 3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti



dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento>>>

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'articolo 15 che riguarda gli accordi tra pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;
- il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;
- la deliberazione n. 1297 del 28 settembre 2021 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l'adozione degli atti relativi alla partecipazione della Regione del Veneto alla Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", incaricando il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del relativo atto costitutivo e demandando al Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi Eventi l'adozione dell'atto di impegno della spesa relativa alla costituzione della Società;

CONSIDERATO

- che, in data 19 marzo 2021 tra la Regione del Veneto e il Comune di Cortina d'Ampezzo (proprietario dell'impianto e delle aree) è stato sottoscritto l'accordo per la cooperazione tra Enti finalizzata alla valutazione della scelta da effettuare per poter permettere le gare di bob, parabob, slittino e skeleton ai prossimi giochi olimpici 2026, nelle more dell'avvio delle attività del Commissario di Governo nonché dell'avvio delle attività della società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A, evidenziando l'interesse da parte della Regione all'intervento di riqualificazione per le importanti ricadute che l'infrastruttura sportiva può avere come attrattività per tutto il territorio montano anche successivamente ai giochi olimpici 2026 ed essendovi l'interesse pubblico di rango comunale, regionale e nazionale in relazione all'attrattività di carattere turistico e sportivo.



- che, a seguito del sopra richiamato accordo, la Regione del Veneto ha predisposto il *Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali*, anche con momenti di confronto e approfondimento con la Fondazione Milano Cortina, le Federazioni Sportive competenti, il Comune di Cortina d'Ampezzo e la Provincia di Belluno, allo scopo di rappresentare una più puntuale e dettagliata rappresentazione tecnica dell'intervento di riqualificazione di cui trattasi;
- successivamente in data 23 marzo 2022 tra la Regione del Veneto, il Comune di Cortina d'Ampezzo (proprietario dell'impianto e delle aree) e la Provincia di Belluno, è stato sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione ed il cofinanziamento dell'intervento e per dare mandato alla Regione del Veneto di procedere con la progettazione dell'intervento, nelle more della presa in carico della Simico Spa e del Commissario Straordinario;
- la rilevanza strategica del progetto di riqualificazione dell'impianto di bob e del relativo impatto positivo e della relativa attrattività non solo sportiva ma soprattutto turistica quale iniziativa per la promozione del territorio veneto, e dell'interesse comune delle Parti a collaborare per l'avvio delle successive fasi progettuali;
- l'articolo 16, comma 3 bis del DL 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 prevede che << *Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, l'amministratore delegato della società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e' nominato commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. [omissis...]* >>
- il successivo comma 3-quinquies del medesimo DL 121/2021 prevede che *“Per l'avvio dell'attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al comma 3-bis del presente articolo è riconosciuto un contributo pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro 500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri pone in essere le iniziative necessarie a garantire il completamento del finanziamento degli interventi di cui al comma 3-bis entro il 30 giugno 2022.”*;
- con decreto del Ministro del Turismo è stato assegnato alla Regione del Veneto il contributo della quota di spettanza dell'Area Dolomitica, nella misura corrispondente al 50% del totale (35 milioni), pari a 17,5 milioni di euro, destinati al finanziamento dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di bob “E. Monti” di Cortina d'Ampezzo, secondo l'intesa espressa con deliberazione della Giunta regionale n. 1706 del 29 novembre 2021;
- il comma 822 della legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) prevede uno stanziamento di 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, come stabilito dall'art. 16, comma 3-bis, del D.L. 121/2021;



VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. del, con cui è stato approvato lo schema del presente accordo ed è stato autorizzato il a sottoscrivere la presente convenzione;

tutto ciò premesso e considerato, rappresentando le premesse e i considerata parte integrante e sostanziale del presente accordo

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti tra le parti in relazione alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di bob "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, ubicato nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo, di proprietà dell'Amministrazione comunale ed individuato nel Masterplan olimpico, quale "Venue" di gara per lo svolgimento delle discipline del bob, del parabob, dello slittino e dello skeleton, (di seguito, l' "Intervento") al fine della organizzazione e dello svolgimento dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Articolo 2 (Obblighi delle Parti)

Il Commissario straordinario, avvalendosi della Società Simico Spa, in virtù della nomina ex lege, ai sensi dell' articolo 16, comma 3 bis del DL 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, , con i poteri previsti dai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell' *articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019*, nonché i poteri e le facoltà di cui all'*articolo 3, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020*, si impegna a realizzare l'intervento di riqualificazione dell'impianto di bob "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, ubicato nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo, di proprietà dell'Amministrazione comunale in tempo utile per lo svolgimento delle discipline del bob, del parabob, dello slittino e dello skeleton, previste per i giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

In particolare, il Commissario si impegna a:

- a) produrre entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un cronoprogramma delle attività necessarie per dare completata e collaudata l'opera oggetto del presente accordo;
- b) approvare i progetti secondo le facoltà previste dall'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- c) assumere per l'esecuzione dell'intervento, le funzioni di centrale di committenza e stazione appaltante operando con le prerogative previste dal soprarichiamato articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- d) consegnare alla Regione del Veneto che a sua volta consegnerà al Comune di Cortina d'Ampezzo l'opera ultimata e collaudata in tempo utile per l'organizzazione e lo svolgimento delle discipline sportive del bob, parabob, slittino e skeleton, previste nell'ambito dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026;
- e) comunicare tempestivamente gli estremi della contabilità speciale che sarà istituita dal Ministero dell'Economia e Finanze a seguito della sottoscrizione del presente Accordo.



La Regione, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo si impegna a trasmettere alla Società e al Commissario il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il progetto di fattibilità tecnica economica, oltre a fornire ogni aggiornamento utile, circa gli indirizzi e le indicazioni provenienti dal CIO e dagli Organismi Olimpici, dalla Fondazione Milano Cortina e dalle Federazioni sportive competenti per la disciplina sportiva del bob, parabob, skeleton e slittino, e tutti i dati e le informazioni in possesso degli uffici;

La Regione si impegna a provvedere al trasferimento delle risorse disponibili pari a euro 17.500.000 (diciasettemilionicinquecentomila), destinate alla Regione del Veneto, ex articolo art. 3 ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e già trasferito alla Regione in data XXXX; nonché le risorse pari a euro 1.000.000 (unmilione), destinate alla Regione del Veneto, mediante cofinanziamento del Comune di Cortina d'Ampezzo e della Provincia di Belluno, attraverso l'accordo di Programma sottoscritto in data XXXX, ex art. 15 L. 241/1990 e art. 34 D.Lgs 267/2000;

La Regione, si impegna a consegnare alla Stazione appaltante incaricata dal Commissario, con apposito verbale di consegna, l'impianto della pista da bob "Eugenio Monti" e le relative aree limitrofe, nella consistenza risultante dagli elaborati progettuali, nelle forme e per gli effetti previsti dalla normativa di settore, entro 10 giorni dalla richiesta del responsabile unico del procedimento, così come consegnato alla Regione del Veneto dal Comune di Cortina d'Ampezzo, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma in premessa citato.

Il Dipartimento per lo sport si impegna a procedere all'impegno contabile pluriennale delle risorse stanziato sul CdR 17 sport del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cap. XXXXXXX, pari ad € XXXX, ed a provvedere al trasferimento delle risorse annualmente disponibili a favore della contabilità speciale di cui al comma XXX del presente articolo e con le modalità di cui al successivo articolo XXXX.

Articolo 3 (Durata)

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa e fino alla consegna dell'impianto di bob, ad opera ultimata e collaudata, in tempo utile per l'organizzazione e lo svolgimento delle discipline sportive del bob, parabob, skeleton e slittino previste per i giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026-

Articolo 4 (Risorse Finanziarie)

Tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento, per un costo stimato complessivo di euro 63 milioni, trovano copertura come di seguito riportato:

a) trasferimento della Regione del Veneto al Commissario Straordinario della somma di:

- euro 1.000.000 (unmilione) derivante dall'accordo di Programma sottoscritto in data 23/03/2022, ex art. 15 L. 241/1990 e art. 34 D.Lgs 267/2000 con la Provincia di Belluno e il Comune di Cortina d'Ampezzo;
- euro 17.500.000 (diciasettemilionicinquecentomila) derivante dallo stanziamento del Ministero del Turismo, ex articolo art. 3 ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e già trasferito alla Regione in data 31/12/2021;



b) trasferimento del Dipartimento per lo sport- Presidenza del Consiglio dei Ministri al Commissario Straordinario della somma di:

- euro 24.500.000 (ventiquattromilonicinquecentomila), derivante dallo stanziamento previsto dell'articolo 16, comma 3-quinquies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
- euro 20.000.000 (ventimilioni), derivante dallo stanziamento della Legge di Bilancio 2022, ex articolo 1, comma 822 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art.5

(Modalità di trasferimento delle risorse a favore della contabilità speciale)

1. Le somme di cui all'articolo 4, lett. a), nella disponibilità della Regione del Veneto, saranno liquidate con mandati di pagamento in favore della contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, su richiesta motivata presentata con almeno trenta giorni di anticipo, secondo le seguenti modalità:

- a) Euro 1.000.000, previa richiesta del Commissario, a seguito presentazione del progetto definitivo;
- b) fino al 90% delle somme messe a disposizione, scorporando le somme di cui alla lettera a) dalla prima richiesta di fabbisogno, a presentazione di stati di avanzamento lavori ;
- c) Il restante 10%, a seguito di collaudo.

Alla presentazione del secondo fabbisogno di cassa, il Commissario dovrà allegare un prospetto riepilogativo delle spese fino ad allora sostenute, dimostrando di aver utilizzato almeno 80% dell'erogazione precedente. Dal terzo fabbisogno in poi dovrà essere dimostrato l'intero utilizzo dell'erogazione precedente all'ultima.

Il Commissario Straordinario si impegna a conservare e rendere disponibile ad ogni richiesta della Regione, per un periodo di 6 (sei) anni, la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività svolta.

2. Le somme di cui all'articolo 4, lett. b), nella disponibilità del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno liquidate con mandati di pagamento in favore della contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, procedendo al trasferimento annuale degli importi corrispondenti agli stanziamenti di legge previsti per ciascuno degli anni.

Articolo 6 (Referenti)

Il referente per la Regione del Veneto è il Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, che si potrà avvalere di personale del proprio staff per le singole esecuzioni.

Il referente per la società Infrastrutture Milano Cortina S.p.a. è l'Amministratore Delegato della stessa, che a sua volta potrà avvalersi di personale individuato all'interno della propria organizzazione.

Il referente per il Dipartimento per lo sport è il XXXXXX

Articolo 7 (Monitoraggio andamento dei lavori)

Il Commissario straordinario si impegna a fornire mensilmente al Dipartimento per lo sport- Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Regione del Veneto, una relazione di report sull'andamento del procedimento e dei lavori, segnalando tempestivamente qualsiasi scostamento o impedimento rilevato.



Articolo 8 (Privacy e Riservatezza)

Le Parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.lgs. n. 196/2013 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti o utilizzati in esecuzione del presente Accordo.

Le parti si impegnano ad osservare la piena riservatezza su informazioni e documenti forniti in relazione all'attuazione delle attività di cui all'art. 2 del presente accordo e a non divulgare a terzi, né utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dalla presente convenzione le Informazioni Riservate (come di seguito definite).

Ai fini di cui al presente articolo 7, per "Informazioni Riservate" si intendono tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalle Parti verrà a conoscenza nell'attuazione del presente Accordo.

Eventuali pubblicazioni potranno essere effettuate solo previo accordo tra le parti.

Articolo 9 (Controversie)

Le parti si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo in conformità ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione dell'accordo e ad improntare agli stessi principi la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente accordo.

In caso di mancato accordo tra le parti, si applicano le norme previste dal codice del processo amministrativo per la risoluzione delle controversie in relazione all'esecuzione di accordi conclusi tra le pubbliche amministrazioni.

La Regione riconosce, in caso di contenzioso con soggetti terzi, che i rapporti con la Società siano disciplinati come segue. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento delle procedure di aggiudicazione dell'Intervento e alla relativa esecuzione rimarranno di competenza della Società medesima, ma qualora i motivi del ricorso dipendessero anche da atti assunti dalla Regione, ivi inclusi gli aspetti inerenti gli atti progettuali posti a base di gara, la individuazione della procedura di aggiudicazione e/o la determinazione dei criteri di aggiudicazione, si provvederà a difesa condivisa, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile e ferme restando le rispettive responsabilità connesse alla genesi degli atti. In tale ultimo caso, gli onorari, i costi e le spese rivenienti da un'eventuale difesa congiunta saranno a carico delle Parti per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 10 (Clausola di rinvio)

Per quanto non richiamato nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti pro tempore vigenti e applicabili.



Art. 11
(Registrazione e spese)

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 della D.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986 a carico della Parte interessata.

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Regione del Veneto

.....

Il Commissario Straordinario

.....

Per il Dipartimento per lo sport

.....

